

di regolamentazione di tutte le gare (di campionato e di club) e dell'attività di promozione delle gare di campionato non risultava idonea a garantire la dovuta neutralità ed equità nei confronti dei diversi soggetti che svolgono gare diverse da quelle del campionato italiano.

Nella segnalazione, infine, l'Autorità ha osservato come, su problematiche analoghe, fosse di recente intervenuta anche la Commissione europea in relazione all'assetto concorrenziale dell'automobilismo sportivo, ancorché con specifico riferimento alla Formula 1⁵⁴. In tale occasione, la Commissione ha ritenuto essenziale che la competente federazione sportiva internazionale (FIA) garantisca: *i*) la separazione tra attività commerciale e di regolamentazione; *ii*) l'accesso al calendario nazionale a tutti gli organizzatori, nel rispetto dei requisiti di equità e sicurezza; *iii*) la separazione tra titolarità dei diritti e gestione commerciale degli stessi. L'Autorità ha, dunque, sottolineato la necessità di adeguare la prassi regolamentare nazionale ai criteri enunciati dalla Commissione europea al fine di ripristinare pari opportunità di accesso al settore dell'automobilismo sportivo, auspicando l'adozione di iniziative per un più efficace esercizio dell'attività di vigilanza sull'operato dell'ACI.

PARERE SULLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO NEL SETTORE DELLO SPORT

Nel novembre 2003 l'Autorità, nell'esercizio dei poteri consultivi previsti dall'articolo 22 della legge n. 287/90, ha trasmesso al Parlamento un parere in relazione ad alcuni progetti di legge concernenti la regolamentazione dell'attività di insegnamento nel settore dello sport. In particolare, molti dei progetti di legge presentati in Parlamento sono volti a regolare l'accesso all'attività di insegnamento, prevedendo la creazione di albi ed elenchi nazionali e regionali, talvolta articolati per categorie di specialità, l'iscrizione ai quali costituisce un requisito necessario per l'esercizio delle relative attività. Alcuni progetti di legge contengono, inoltre, previsioni atte a determinare, in via indiretta, una fissazione delle tariffe degli operatori. Tali iniziative legislative si inseriscono, peraltro, in un contesto normativo in cui le Regioni, in attuazione di una potestà legislativa concorrente, hanno già regolamentato la materia, dettando disposizioni riguardanti le condizioni e i requisiti necessari per operare nel settore della preparazione e formazione sportiva e fisico motoria.

Nel parere l'Autorità ha, in primo luogo, sottolineato che i progetti di legge all'esame del Parlamento introducono limitazioni della concorrenza che, in mancanza di una adeguata giustificazione, quale l'esigenza di tutelare un diritto costituzionalmente garantito, risultano in contrasto con i principi espressi dalla legge n. 287/90. Più specificamente, l'Autorità ha posto in evidenza che, nel settore della formazione e della preparazione sportiva, la tutela del diritto alla salute e all'incolumità fisica dei praticanti appare adeguata-

⁵⁴ Cfr. Casi COMP/36.638-FIA/FOA, COMP/36.776-GTR/FIA e altri.

mente tutelabile attraverso soluzioni normative diverse dalla istituzione di albi o riserve di attività, maggiormente rispettose dei principi di concorrenza, quali, ad esempio, il controllo sulle strutture nelle quali si pratica attività fisica in termini della loro conformità a parametri di natura igienico-sanitaria, nonché la presenza di un medico in qualità di responsabile sanitario presso gli impianti sportivi. Con riferimento, inoltre, al profilo della competenza professionale degli insegnanti del settore, l'Autorità ha osservato che alcune normative regionali correttamente cercano di valorizzare la formazione acquisita mediante corsi di studio specializzati, offrendo anche agli istruttori già attivi ma sprovvisti di titoli, la possibilità di frequentare corsi abilitanti.

Le considerazioni sopra esposte hanno pertanto indotto l'Autorità a suggerire l'eliminazione dai progetti di legge in discussione di qualsiasi previsione in merito alla istituzione di albi nazionali o regionali a favore dei cui iscritti sia stabilita una riserva di attività. Al fine di agevolare uno sviluppo effettivo della concorrenza nel settore dello sport, l'Autorità ha altresì auspicato che la normativa statale di settore offra una cornice omogenea alla legislazione regionale concorrente, in modo da consentire alle imprese e agli operatori professionali di esercitare la propria attività in qualsiasi Regione, senza dovere sopportare i costi informativi e organizzativi che derivano dalla necessità di conformarsi a contesti normativi differenziati.

SEGNALAZIONE SUL RIASSETTO DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE

Nel dicembre 2003 l'Autorità ha trasmesso ai Presidenti del Senato e della Camera, al Presidente del Consiglio, al Ministro per gli affari regionali e al Presidente della conferenza unificata Stato-Regioni una segnalazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, in merito ad alcune disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in materia di attività cinematografica, deliberato dal Consiglio dei Ministri in attuazione dell'articolo 10 della legge delega 6 luglio 2002, n. 137, recante "*Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore*". In particolare, l'articolo 4 di tale schema di decreto prevede l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di una "Consulta territoriale per le attività cinematografiche" con il compito, tra gli altri, di individuare, per ciascuna Regione, le aree geografiche di intervento per la realizzazione di nuove sale, il ripristino delle sale inattive e la ristrutturazione e l'adeguamento di quelle esistenti. Inoltre, l'articolo 22 del medesimo schema di decreto attribuisce alle Regioni la potestà di disciplinare le modalità di autorizzazione all'apertura di nuove sale, nonché di ristrutturazione o ampliamento di quelle già esistenti, subordinatamente all'accertamento di alcuni parametri, quali: i) l'esistenza di un predeterminato rapporto tra numero delle sale operanti nel territorio comunale e popolazione; ii) il rispetto di una distanza minima tra la nuova sala e quelle operanti nei Comuni limitrofi; iii) l'esigenza di assicurare priorità ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale.

Nella segnalazione l'Autorità ha, in primo luogo, posto in evidenza che, nell'indicare i criteri che le Regioni devono seguire nell'autorizzare la realizzazione, trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche, non viene prevista alcuna distinzione tra le diverse tipologie di sale in base ai numeri di posti a sedere. Ciò potrebbe risultare nella reintroduzione di vincoli autorizzatori anche per le sale con un numero di posti inferiore a 1.300, che erano stati rimossi dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, in materia di attività cinematografica.

In relazione ai parametri che le Regioni dovrebbero seguire per il rilascio delle autorizzazioni, l'Autorità, richiamando quanto già sostenuto in due precedenti segnalazioni⁵⁵, ha ribadito che tali parametri limitano le possibilità di accesso di nuovi operatori al mercato dell'esercizio cinematografico, impedendo il pieno operare della concorrenza. Essi, infatti, appaiono sostanzialmente finalizzati a contingentare il numero di sale presenti sul territorio, ostacolando assetti di mercato maggiormente rispondenti alle effettive esigenze della domanda. L'Autorità ha, dunque, auspicato una previsione legislativa che non condizioni l'apertura di sale cinematografiche o la trasformazione di sale già esistenti ai parametri descritti, atteso che una concorrenza più intensa sul mercato dell'esercizio cinematografico potrebbe incentivare gli operatori già presenti ad adottare politiche commerciali differenziate. Tali strategie potrebbero risultare funzionali a favorire una maggiore affluenza del pubblico nelle sale cinematografiche, a beneficio sia delle imprese in termini di aumento delle vendite, sia del consumatore finale in termini di miglioramento della qualità del servizio offerto.

Infine, l'Autorità ha osservato che la norma che assicurava la presenza di rappresentanti delle associazioni di categoria del settore cinematografico all'interno della "Consulta territoriale per le attività cinematografiche" poteva risultare in una distorsione della concorrenza in quanto consentiva agli operatori già presenti di esprimere valutazioni sull'individuazione, per ciascuna Regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione di nuove sale, sul ripristino di sale inattive, nonché sulla ristrutturazione e l'adeguamento di quelle esistenti. Al fine di assicurare un migliore soddisfacimento delle esigenze dei consumatori finali, l'Autorità ha auspicato interventi legislativi promotori di una liberalizzazione degli accessi al mercato dell'esercizio cinematografico.

RISTORAZIONE

COMPASS GROUP ITALIA-AUTOGRILL-RISTOP

Nel luglio 2003 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti delle società Autogrill Spa e Ristop Srl, volto ad accertare se, in occasione della conclusione dell'operazione di concentrazione realizzata tra le stesse parti, fossero stati posti in essere comportamenti restrittivi della con-

⁵⁵ SEGNALEZIONE SULLA DISCIPLINA DELL'APERTURA DI SALE CINEMATOGRAFICHE, in Bollettino n. 47/94 e SEGNALEZIONE SULL'ACCESSO AL MERCATO DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO, in Bollettino n. 52/96.

correnza nell'insieme dei mercati locali della ristorazione autostradale nazionale. Il procedimento istruttorio era stato avviato a seguito della denuncia pervenuta dalla società Compass Group Italia Spa, società appartenente al gruppo Compass, attivo a livello mondiale nella ristorazione autostradale. In particolare, secondo il segnalante, l'acquisizione di Ristop da parte di Autogrill era espressione di un'iniziativa manifestamente volta ad impedire l'ingresso di Compass nella ristorazione autostradale italiana, anche al fine di ostacolare quest'ultima nelle gare che si sarebbero svolte per l'assegnazione delle concessioni in scadenza nel 2003 per l'esercizio dell'attività di ristorazione autostradale. Per tale ragione, a giudizio di Compass, Ristop avrebbe inaspettatamente interrotto le trattative in corso con Compass per la cessione delle proprie quote, cui era seguita, nel febbraio 2002, la stipula di un contratto preliminare di acquisizione, da parte di Autogrill, di una quota del capitale sociale di Ristop pari, alternativamente, al 100%, in caso di assenso espresso da parte dell'Autorità, oppure al 45%, in caso di divieto dell'operazione o di imposizione di condizioni che avrebbero alterato la sostanza dell'operazione. Tale operazione era stata vietata dall'Autorità con due successivi provvedimenti, rispettivamente del 24 luglio 2002 e del 5 settembre 2002⁵⁶, in quanto idonea a determinare il rafforzamento della posizione dominante di Autogrill nei mercati della ristorazione autostradale. Gli elementi raccolti in tali procedimenti consentivano di delineare un contesto articolato, dal quale emergeva il perseguimento di una strategia escludente di Autogrill, anche attraverso la ricerca di una concertazione con il concorrente Ristop.

Il mercato rilevante ai fini della valutazione delle condotte è stato individuato, sotto il profilo del prodotto, nella fornitura di servizi di ristoro agli utenti della rete autostradale che, secondo un consolidato orientamento della Commissione europea e dell'Autorità, costituisce un mercato del prodotto a sé stante all'interno del più ampio settore della ristorazione commerciale. Per quanto concerne la dimensione geografica, il mercato della ristorazione autostradale ha dimensione locale. Ciascun punto vendita è sostituibile, dal lato della domanda, esclusivamente con punti di ristoro limitrofi. Ai fini della valutazione dei comportamenti di Autogrill, l'ambito geografico è stato individuato con riguardo all'insieme di tutti i mercati locali della ristorazione autostradale che coprono l'intera rete autostradale nazionale.

Tale mercato è caratterizzato dalla presenza di significative barriere all'entrata, di natura amministrativa nonché economica. L'esercizio dell'attività di ristorazione autostradale richiede, infatti, un titolo giuridico di utilizzazione dell'area di servizio, diretto (concessorio) o indiretto (contrattuale). La modalità prevalente di ingresso nel mercato è rappresentata dall'affidamento indiretto per il tramite delle società petrolifere titolari delle concessioni sulle aree. In ogni caso, in entrambe le ipotesi è risultato che l'operatore cui

⁵⁶ Provvedimento AUTOGRILL-RISTOP, in Bollettino n. 29/02 e provvedimento AUTOGRILL-RISTOP, in Bollettino n. 35-36/02.

affidare i servizi di ristorazione non veniva, almeno di regola, scelto tramite procedure concorsuali trasparenti e competitive. L'Autorità ha pertanto osservato come l'ingresso di nuovi operatori nel settore della ristorazione autostradale potesse avvenire unicamente per il tramite dell'acquisizione di operatori già presenti, subentrando nei rapporti che questi avevano instaurato o con i soggetti concedenti o con le società concessionarie. A partire dal 2003, invece, avrebbe dovuto esservi un progressivo ricorso a procedure ad evidenza pubblica per l'attribuzione delle concessioni in scadenza in misura pari a circa un terzo delle aree di servizio della rete autostradale.

Nell'offerta dei servizi di ristorazione autostradale, Autogrill risultava l'operatore storicamente in posizione dominante, realizzando circa l'80% del fatturato totale del settore in Italia, mentre Ristop rappresentava il secondo operatore con una quota pari al 5%. Il mercato era, pertanto, caratterizzato da un elevato grado di concentrazione e dalla stabilità della posizione dominante detenuta da Autogrill in considerazione del fatto che l'accesso al mercato da parte di nuovi operatori era subordinato all'ottenimento di un titolo concessorio. Peraltro, Autogrill, integrata verticalmente in quanto controllata dalla medesima holding che controlla Autostrade Spa, era in grado di ottenere vantaggi competitivi attraverso la presenza in numerosi mercati locali a motivo sia delle economie di scala che caratterizzano tale settore, sia della possibilità di fornire un prodotto qualitativamente standardizzato, attraverso un unico marchio riconoscibile su tutta la rete autostradale.

Dalla documentazione raccolta nei due precedenti procedimenti istruttori conclusi rispettivamente, nel luglio 2002 e nel settembre 2002, nonché dagli appunti relativi alle trattative tra Autogrill e Ristop acquisiti nell'istruttoria in oggetto, l'Autorità ha potuto ricostruire la successione cronologica degli eventi e il contesto entro il quale era avvenuta la conclusione dei contratti. In particolare, Autogrill, nel prefigurare gli schemi contrattuali per l'acquisto di Ristop, si era riservata, nel caso in cui l'Autorità avesse vietato l'acquisizione del 100% delle quote sociali di Ristop, la possibilità di acquisire una quota pari al 45%, e di scegliere, attraverso un diritto d'opzione sul restante capitale, il terzo cui eventualmente far acquisire il restante 55% entro il dicembre 2004. In tal modo, la società aveva posto in essere una strategia volta a salvaguardare dalla concorrenza potenziale la propria posizione di mercato anche nel caso in cui l'Autorità, nell'esercizio della potestà di controllo in materia di concentrazioni, le avesse inibito i progetti di crescita esterna. Tale strategia era culminata nell'avvio della selezione dell'impresa che, tramite l'acquisizione del controllo di Ristop, sarebbe divenuta il suo diretto concorrente. L'Autorità ha infatti accertato che la selezione per l'individuazione dell'impresa cessionaria dei contratti di acquisto di Ristop, avviata da Autogrill subito dopo il divieto di acquisizione del 100% e la sospensione dell'acquisto del 45% di Ristop disposti dall'Autorità nel luglio 2002, non aveva avuto le caratteristiche di un'asta al migliore offerente, ma era stata avviata secondo criteri di preferenza della società in modo da incidere sul futuro

assetto della ristorazione autostradale nazionale. La strategia abusiva di Autogrill risultava, dunque, volta a salvaguardare la posizione, pressoché monopolistica, da essa detenuta da entrate competitive sul mercato.

Peraltro, nel corso del procedimento, Autogrill ha abbandonato il perseguimento del proprio disegno strategico. Essa ha, infatti, dapprima interrotto le trattative con le imprese precedentemente contattate per la cessione della posizione contrattuale detenuta nei confronti di Ristop e, successivamente, ha concluso con Ristop un accordo transattivo per la risoluzione del contratto preliminare e del contratto d'opzione con essa stipulati. Nel frattempo, nuovi operatori avevano fatto il loro ingresso nel mercato e il controllo di Ristop era stato acquisito da un soggetto non coinvolto nelle trattative inizialmente avviate da Autogrill.

Ciononostante, l'Autorità ha considerato che i comportamenti posti in essere dall'operatore in posizione dominante, dal momento della prefigurazione dei contratti (febbraio 2002) fino alla risoluzione di medesimi (ottobre 2002), delineassero nel loro complesso, anche in assenza degli esiti auspicati dalla società, una strategia unitaria escludente volta ad impedire o comunque a controllare l'ingresso di concorrenti nei mercati della ristorazione autostradale. L'Autorità ha, pertanto, ritenuto che tale condotta integrasse una violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90.

SERVIZI VARI

HUMAN RESOURCES SERVICES-RAMO DI AZIENDA DI ITALTEL

Nell'ottobre 2003 l'Autorità ha concluso un'istruttoria condotta nei confronti della società Human Resources Services Spa per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di un'operazione di concentrazione. In particolare, l'operazione, tardivamente comunicata all'Autorità, riguardava l'acquisizione da parte di Human Resources Services, società del gruppo Fiat che svolge attività di elaborazione dei dati relativi alla gestione e all'amministrazione del personale, di un ramo di azienda della società Italtel Spa, che svolge servizi connessi all'amministrazione del personale per il gruppo facente capo alla stessa Italtel.

L'operazione in esame, comportando l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge n. 287/90 ed era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate nell'ultimo esercizio era superiore alla soglia di cui all'articolo 16, comma 1 della legge n. 287/90. Peraltro, in considerazione del fatto che Human Resources Services aveva provveduto a comunicare spontaneamente, seppur tardivamente, l'operazione, nonché della modesta incidenza concorrenziale della concentrazione, l'Autorità ha ritenuto opportuno comminare, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della legge n. 287/90, una sanzione a carico della società acquirente pari a 10.000 euro.

*SEGNALAZIONE SU INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI
ELETTRICI E DI IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI*

Nel febbraio 2004 l'Autorità ha trasmesso al Parlamento e al Governo, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, alcune osservazioni in merito alla normativa in materia di verifiche periodiche relative ad installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462. In particolare, tale decreto, oltre ad attribuire alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) il compito istituzionale di controllo e vigilanza sugli impianti menzionati, affida alle stesse l'attività di verifica periodica di tali impianti in concorrenza con le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e con altri eventuali soggetti individuati dal Ministero delle attività produttive. L'espletamento di tali verifiche periodiche da parte delle ASL si configura, dunque, come un'attività privata e, precisamente, come una prestazione d'opera professionale svolta dietro corrispettivo e in regime di concorrenza con altri soggetti abilitati.

A tale riguardo, l'Autorità ha ritenuto che il contemporaneo svolgimento, da parte delle ASL, dell'attività di vigilanza e dell'attività di verifica periodica degli impianti fosse suscettibile di determinare una restrizione della concorrenza. Richiamando quanto osservato in numerose altre circostanze, l'Autorità ha sottolineato che l'affidamento della funzione di controllore ad un soggetto che opera contemporaneamente sul mercato in concorrenza con altre imprese, può assumere rilevanza, sotto il profilo concorrenziale, in relazione al rischio che ciò conferisca a tale soggetto un ingiustificato vantaggio. Da un lato, infatti, i gestori degli impianti sono incentivati ad affidare l'espletamento delle verifiche obbligatorie alle ASL piuttosto che ad operatori concorrenti, nella ragionevole aspettativa di preconstituirsì in tal modo un rapporto preferenziale con il soggetto che sarà poi chiamato a vigilare sul corretto svolgimento delle verifiche. Dall'altro lato, il contemporaneo svolgimento del servizio di verifica e della funzione di vigilanza è suscettibile di limitare l'efficacia stessa delle attività di controllo, a motivo del conflitto di interesse derivante dall'obbligo per il medesimo soggetto di vigilare sulla correttezza di un servizio da esso stesso prestato. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha auspicato un riesame della normativa in questione, al fine di adeguarla ai principi posti a tutela della concorrenza.

TURISMO

FIAVET EMILIA ROMAGNA-MARCHE-BLUVACANZE-FIAVET LOMBARDIA

Nel luglio 2003 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio per una presunta violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza da parte di Fiavet Emilia Romagna-Marche, associazione di imprese che esercitano l'attività professionale di viaggi e turismo nelle Regioni Emilia

Romagna e Marche, aderente all'omonima Federazione nazionale. L'istruttoria è stata avviata a seguito di due segnalazioni presentate dalla società Bluvacanze Spa, *network* di agenzie di viaggi e turismo specializzato nella vendita di pacchetti turistici organizzati, e da Fiavet Lombardia, associazione di operatori e agenti di viaggio e turismo della Regione Lombardia, nelle quali si denunciavano alcuni comportamenti restrittivi posti in essere da Fiavet Emilia Romagna-Marche, consistenti in particolare: *i*) nella predisposizione e diffusione di tariffari relativi ai diritti di agenzia da applicare al consumatore per l'erogazione dei diversi servizi; *ii*) nella previsione, nel Codice di comportamento adottato dall'associazione, di talune clausole che vincolavano gli associati all'applicazione di tali tariffari, nonché al rispetto dei prezzi e delle condizioni stabilite dai *tour operator* nella vendita dei pacchetti turistici da essi organizzati.

Nel provvedimento di avvio di istruttoria, l'Autorità ha posto in evidenza che la predisposizione, da parte di Fiavet Emilia Romagna-Marche, di tariffari, l'attività da essa svolta per ottenerne l'effettiva adozione da parte degli associati, nonché la redazione di un codice di comportamento che invita all'applicazione del tariffario e regola le condizioni di vendita dei prodotti costituiscono intese suscettibili di uniformare le condotte degli associati in merito a una delle principali variabili su cui si esplica la concorrenza tra imprese, ovvero il prezzo di vendita, sia nella componente della remunerazione richiesta quale diritto di mediazione, sia in quella del prezzo applicato al pacchetto turistico. In particolare, l'Autorità ha ritenuto potenzialmente idonee a determinare una significativa restrizione della concorrenza tra agenzie di viaggio, le disposizioni secondo cui esse: *i*) richiedono al consumatore il pagamento di un "diritto di agenzia" fissato in base a tariffari approvati da Fiavet Emilia-Romagna; e *ii*) applicano i prezzi e le tariffe rese note al pubblico, non praticando sconti e vendendo i viaggi organizzati dai *tour operator* esclusivamente al prezzo e alle condizioni da questi stabilite e pubblicate. Al 31 marzo 2004 l'istruttoria è in corso.


2. I processi di concentrazione tra imprese

FUSIONI E ACQUISIZIONI NEGLI ANNI PIÙ RECENTI

Lo scenario internazionale

Per il terzo anno consecutivo si registra una diminuzione nel flusso mondiale delle operazioni di fusione e acquisizione fra imprese, più sensibile in termini di valore (-29,8% nel 2003 rispetto al 2002) che di numero delle transazioni (-1,4%)¹. Un ciclo economico mondiale sfavorevole e ritardi nella ripresa economica, unitamente al rallentamento nelle politiche di privatizzazione in alcuni paesi, sono alcuni dei principali fattori che hanno determinato questo risultato. Continua inoltre a contrarsi la dimensione media delle transazioni: nel 2003 circa il 15% del valore delle fusioni e acquisizioni riguarda operazioni con valore superiore a 10 miliardi di euro, categoria in progressivo calo dopo il picco raggiunto nel 2000, quando quasi il 50% delle transazioni superava tale soglia.

Figura 2.1 - Operazioni di fusione e acquisizione fra imprese (1995-2003) - Mondo




Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial.

¹ Le statistiche commentate nella prima parte del capitolo sono tratte dalla banca dati M&A della società Thomson Financial. Le operazioni si riferiscono a tutte le transazioni completate nel periodo di analisi che comportano l'acquisizione di una quota superiore al 50% del capitale societario. Il valore delle transazioni non è sempre rilevato; si assume, tuttavia, un buon grado di copertura delle principali operazioni.

Si registra inoltre una progressiva riduzione delle operazioni di fusione e acquisizione volte a estendere la presenza su nuove aree geografiche o settori merceologici, passate dal 45% del valore (34% del numero) delle transazioni nel 2001 al 19% (21%) nel 2003. Si accresce il peso delle operazioni realizzate per rafforzare la specializzazione di mercato dell'acquirente, nonché, dal punto di vista del gruppo cedente, per perseguire strategie di focalizzazione sull'attività prevalente. Nel 2003, oltre il 50% delle operazioni censite, sia in termini di numero che di valore delle transazioni, rispondono a questa tipologia di motivazioni (erano circa il 40% nel 2001).


Figura 2.2 - Motivazioni delle operazioni di fusione e acquisizione (2001-2003) - Mondo



Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial.

Altrettanto sensibile il rallentamento registrato nel 2003 dai processi di concentrazione che hanno avuto come oggetto imprese comunitarie: -27,4% in valore e -12,6% in termini di numero di transazioni. Anche in questo caso si assiste a un rilevante ridimensionamento dell'entità media delle transazioni, con un'incidenza delle operazioni di grandi dimensioni (superiori a 10 miliardi di euro) estremamente ridotta nel 2003 (circa il 5% sul valore complessivo delle operazioni comunitarie), dopo aver superato il 50% nel 2000. Nel 2003 si contrae notevolmente anche l'incidenza delle operazioni transfrontaliere (*cross border*), attestandosi al 44% in valore e al 40% in numero, le percentuali più basse raggiunte dalla metà degli anni Novanta.


Figura 2.3 - Operazioni di fusione e acquisizione fra imprese: (1995-2003) - Unione Europea



Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial.

Sotto il profilo settoriale, infine, si osserva, a livello mondiale, una ripresa delle operazioni di acquisizione di imprese attive nel settore manifatturiero: per la prima volta nell'ultimo decennio risultano prevalenti rispetto alle fusioni e acquisizioni che hanno interessato altri comparti di attività economica (soprattutto i servizi). Analoga tendenza, pur se in misura molto meno rilevante, si riscontra in ambito comunitario, dove però il processo di consolidamento nel settore dei servizi non finanziari prevale ancora sulle fusioni e acquisizioni realizzate in altri settori.

Figura 2.4 - Operazioni di fusione e acquisizione per settore dell'impresa acquisita (1995-2003)




Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial.

Fusioni e acquisizioni in Italia

Il valore complessivo delle operazioni di fusione e acquisizione che hanno avuto come oggetto imprese italiane si è attestato nel 2003 a circa 45 miliardi di euro, un livello analogo a quello registrato nell'anno precedente.


Figura 2.5 - Operazioni di fusione e acquisizione che hanno coinvolto imprese italiane (1995-2003)



Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial.

Questa stabilità del valore delle operazioni si innesta su una tendenza di lungo periodo di progressiva contrazione, a partire dal 1997, dell'incidenza del numero delle acquisizioni estere in Italia. A tale tendenza si contrappone un peso crescente del numero delle operazioni nazionali, che arriva a toccare quasi il 50% del numero complessivo delle operazioni di fusione e acquisizione che hanno interessato imprese italiane nel corso del 2003.

Figura 2.6 - Numero delle operazioni di fusione e acquisizione che hanno coinvolto imprese o gruppi di imprese di nazionalità italiana (1995-2003)



Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial.

Una parte non irrilevante delle aggregazioni di imprese realizzatesi nel 2003 trae origine da importanti operazioni di riassetto attuate da alcuni dei principali gruppi industriali del Paese. Si segnalano, in tal senso, alcune cessioni effettuate dal gruppo Fiat: Toro Assicurazioni, acquisita dal gruppo De Agostini; la Fiat Avio, nel settore aeronautico, ceduta al gruppo britannico Carlyle e alla Finmeccanica; la Fidis Retail Italia, operante nel mercato del credito al consumo, acquisita da un gruppo di banche creditrici. Queste operazioni sono state autorizzate dalla Commissione europea.

Complessivamente 26 operazioni che hanno visto coinvolte imprese italiane sono state esaminate dall'organismo europeo per la concorrenza². Nella maggior parte dei casi (17 su 26) si è trattato di acquisizioni del controllo congiunto o di costituzioni di imprese comuni. Sette operazioni hanno interessato i settori finanziari, ripartite fra il mercato del credito (quattro *joint venture*) e quello assicurativo (tre acquisizioni).

Più in generale, il comparto bancario-assicurativo fa registrare anche nel 2003 numerose aggregazioni di imprese. Nel comparto bancario quasi tutte le operazioni hanno una rilevanza esclusivamente nazionale, a differenza del settore assicurativo, che fa registrare operazioni transfrontaliere di rilievo.

Il profilo settoriale delle fusioni e acquisizioni che hanno coinvolto imprese italiane è poi contrassegnato da due importanti operazioni realizzate da gruppi esteri: la privatizzazione dell'Ente Tabacchi Italiani, acquisito da British American Tobacco e la fusione fra Stream e Tele+. Entrambe le operazioni sono state autorizzate dagli organismi antitrust competenti (italiano nel primo caso, comunitario nel secondo) subordinatamente al rispetto di determinate condizioni.

² La Commissione europea, nel corso del 2003, ha adottato 231 decisioni finali in merito ad altrettante operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria. Ciò ha corrisposto ad una sensibile e progressiva riduzione del numero delle operazioni, verificatasi negli ultimi anni, dopo un picco di 345 decisioni finali raggiunto nel 2000.

LE CONCENTRAZIONI ESAMINATE DALL'AUTORITÀ NEL 2003

Nel 2003 si riduce sensibilmente il numero delle operazioni esaminate dall'Autorità, sia rispetto all'anno precedente che al 2001 (TAVOLA 2.1)³. Si interrompe così la crescita del numero delle operazioni di concentrazione notificate all'Autorità, che era iniziata nel 1998.


TAVOLA 2.1 - Concentrazione fra imprese indipendenti (numero di casi)

| Modalità di concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a, b e c | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Acquisizione del controllo | 2 | 101 | 196 | 227 | 237 | 237 | 304 | 253 | 305 | 380 | 460 | 550 | 591 | 518 |
| Fusione | - | - | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| Impresa comune | - | 4 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 23 | 17 | 9 | 7 |
| Totale | 2 | 105 | 201 | 230 | 247 | 241 | 308 | 265 | 316 | 395 | 492 | 570 | 603 | 529 |
| Ritiro della co- municazione(*) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |

(*) Nel corso della fase istruttoria.

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Delle 529 operazioni, il 76% in numero e il 79% in valore hanno avuto natura puramente orizzontale, con una completa sovrapposizione dei mercati in cui operano le imprese partecipanti alla concentrazione. Si può altresì rilevare come le operazioni di natura conglomerale siano quelle con un valore medio della transazione più elevato, seguite dalle operazioni attraverso le quali le imprese hanno perseguito strategie di espansione sui mercati del prodotto e/o geografici.

Figura 2.7 - Operazioni di concentrazione per natura dell'operazione (2003) ^(*)


(*) Il grafico (box-plot) mostra, per ciascuna tipologia di operazione, il valore mediano, il primo e il terzo quartile della distribuzione per valore delle operazioni di concentrazione.

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato.

³ In questa seconda parte del capitolo si prendono in considerazione le operazioni di concentrazione soggette all'attività di controllo prevista dalla legge n. 287/90, che rappresentano un insieme parzialmente diverso rispetto a quanto illustrato nella prima parte del capitolo.

Quasi l'80% del numero delle operazioni (420 su 529) esaminate dall'Autorità ha riguardato l'acquisizione, da parte di gruppi societari di dimensioni rilevanti, di imprese con fatturato nazionale inferiore alla soglia di rilevanza stabilita dalla legge. In quasi il 50% dei casi (193 operazioni su 420) ciò ha riguardato il settore della distribuzione commerciale. In termini di valore delle transazioni assumono invece maggior peso le acquisizioni di imprese che superano la soglia di rilevanza del fatturato dell'acquisita.

Figura 2.8 - Operazioni di concentrazione per soglia di fatturato nazionale (2003)^(*)



(*) Il grafico (*box-plot*) mostra, per ciascuna tipologia di operazione, il valore mediano, il primo e il terzo quartile della distribuzione per valore delle operazioni di concentrazione.

Le soglie di fatturato sono quelle vigenti alla data di notifica dell'operazione. Dal maggio 2003:


Soglia "A" = fatturato delle imprese interessate > 398 milioni di euro, fatturato dell'impresa acquisita < 40 milioni di euro.

Soglia "B" = fatturato delle imprese interessate > 398 milioni di euro, fatturato dell'impresa acquisita > 40 milioni di euro.

Soglia "C" = fatturato delle imprese interessate < 398 milioni di euro, fatturato dell'impresa acquisita > 40 milioni di euro.

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La valutazione degli effetti delle concentrazioni ha comportato la definizione e l'esame delle condizioni di concorrenza su numerosi mercati del prodotto, di diversa estensione geografica. Nel 51% dei casi si è trattato di mercati locali, nel 38% di mercati nazionali e nel rimanente 11% le dimensioni geografiche dei mercati sono risultate sovranazionali. In termini di valore delle transazioni, invece, si riduce notevolmente il peso dei mercati locali e quasi l'80% delle concentrazioni risulta aver interessato mercati di dimensione nazionale. In generale, a un'estensione geografica più ampia (da locale a nazionale a sovranazionale) ha corrisposto un valore medio della transazione più elevato.

Figura 2.9 - Estensione geografica dei mercati interessati dalle operazioni di concentrazione (2003)^(*)

(*) Il grafico (box-plot) mostra, per ciascuna tipologia di operazione, il valore mediano, il primo e il terzo quartile della distribuzione per valore delle operazioni di concentrazione.

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Per avere un quadro completo dell'attività di controllo delle concentrazioni stabilito dalla legge n. 287/90, occorre aggiungere altre 19 operazioni riguardanti il mercato del credito⁴, soggette alla competenza della Banca d'Italia e sulle quali l'Autorità ha espresso un parere ai sensi dell'articolo 20 della legge. Il valore complessivo delle 548 operazioni ammonta a circa 62.714 milioni di euro⁵, di cui il 33% imputabile alle concentrazioni fra istituti di credito⁶.

⁴ Quindici delle 529 operazioni esaminate dall'Autorità in relazione agli effetti su vari mercati finanziari hanno interessato anche il mercato del credito. Pertanto, le operazioni sulle quali la Banca d'Italia ha assunto una propria decisione nel corso del 2003 assommano, complessivamente, a trentaquattro.

⁵ Il valore delle transazioni è quello comunicato dalle parti attraverso il formulario per la notifica delle operazioni di concentrazione. Quando assente, si è proceduto ad una stima effettuata attraverso fonti specializzate. Per 40 transazioni non è stata possibile una valutazione dell'importo; si tratta tuttavia di operazioni di piccole dimensioni, riguardanti principalmente il settore distributivo (esercizi commerciali o impianti di distribuzione di carburante per autotrazione).

⁶ Il peso delle concentrazioni fra istituti di credito sul valore complessivo delle transazioni esaminate nel 2003 è influenzato sensibilmente dall'acquisizione, di valore considerevole, del Crédit Lyonnais da parte del Crédit Agricole, entrambe società di diritto francese ma con effetti su una pluralità di mercati nazionali (l'operazione è stata notificata ad altri sette organismi nazionali per la concorrenza, oltre quello italiano). Escludendo tale operazione, il peso degli istituti di credito scende a circa il 10% del valore complessivo delle concentrazioni esaminate ai sensi della legge n. 287/90.